

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Mercoledì, 23 gennaio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 gennaio 2013, n. 4.

Norme in materia di personale. Disposizioni contabili pag. 1

LEGGE 22 gennaio 2013, n. 5.

Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato pag. 4

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 gennaio 2013, n. 4.

Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroghe di contratti di personale a tempo determinato

1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 9.687 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al

medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 2.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, direttive che prevedano la stipula di apposite convenzioni che stabiliscano una riserva di impiego di soggetti appartenenti al bacino del precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dei soggetti di cui all'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali previste dalla legislazione regionale vigente.

2. I soggetti utilizzatori di cui agli articoli 1 e 3 sono tenuti ad adottare, entro il 28 febbraio 2013, un piano contenente misure di razionalizzazione volte a conseguire un risparmio strutturale annuo non inferiore al 20 per cento della spesa complessivamente autorizzata dai medesimi articoli su base annua, al fine di ridurre corrispondentemente gli oneri a carico del bilancio regionale anche attraverso le modalità di seguito indicate:

a) attuazione di programmi di riqualificazione e formazione, finalizzati a favorire la progressiva ricollocazione nel sistema produttivo privato, tenendo conto anche delle misure agevolative previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente per favorire l'occupazione;

b) utilizzo del personale di cui al presente articolo, ove compatibile in relazione alle professionalità richieste e nel rispetto della normativa comunitaria, nei progetti a titolarità o regia regionale, finanziati con risorse extraregionali;

c) realizzazione di nuove o maggiori entrate strutturali;

d) realizzazione di risparmi di spesa.

Art. 3.

Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 30 aprile 2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa nell'importo di 85.546 migliaia di euro, il cui onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 30 aprile 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa nell'importo di 12.104 migliaia di euro il cui onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. È autorizzata sino al 30 aprile 2013 la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

Art. 4.

Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e dell'IRSAP

1. Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, fino al 30 aprile 2013, i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato, fino al 30 aprile 2013, a trasferire agli enti parco la somma di 107 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 12.2.1.3.3 - capitolo 443305, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

Art. 5.

Abrogazioni di norme. Differimento termini UREGA

1. L'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, è abrogato.

2. Il termine per il rinnovo dei componenti delle Commissioni delle sezioni provinciali dell'UREGA, già prorogato dall'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, è differito al 30 marzo 2013.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 gennaio 2013.

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

Assessore regionale per l'economia

CROCETTA

VALENTI

BIANCHI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 2, comma 1:

— L'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa. - 1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»

— L'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:

«Fondo unico per il precariato. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.

2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.

3. Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.»

— L'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti "Emergenza Palermo". - 1. La Regione promuove iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento.

2. I benefici sono erogati fino alla concorrenza delle relative risorse ai predetti soggetti svantaggiati attraverso la predisposizione di apposite graduatorie avendo riguardo, in via prioritaria, ai soggetti con maggiore anzianità nella utilizzazione della misura, a parità con il maggior carico familiare ed infine la maggiore età.

3. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad emanare un pubblico avviso per l'affidamento di progetti triennali che prevedano l'impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale.

4. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è, altresì, onerato di erogare, nelle more della definizione delle procedure di attivazione delle misure di cui al comma 3 e fino ad un massimo di quattro mesi, un assegno di sostegno al reddito almeno pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

5. Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica, l'assistenza nella gestione del personale, le attività di controllo e monitoraggio, nonché l'assistenza alla creazione delle imprese e anche per il periodo di start-up, il Ragioniere generale della Regione provvede alla stipula di un'apposita convenzione con società a totale partecipazione regionale da individuare con decreto del Presidente della Regione previa Delib.G.R.

6. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 24.000 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 la spesa è valutata in 36.000 migliaia di euro annui.

7. Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo si provvede per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, mediante corrispondente riduzione annua di pari ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191301).

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Palermo riversa in entrata del bilancio della Regione le somme relative alle eventuali economie derivanti dai trasferimenti effettuati dalla Regione per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.»

Nota all'art. 3, comma 1:

— Per l'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", vedi nota all'art. 2, comma 1.

— I commi 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 14 - *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.* - In vigore dall'1 gennaio 2013. - 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.»

Nota all'art. 3, comma 2:

L'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recante "Interventi urgenti in materia di lavoro.", così dispone:

«Finanziamento di norme in materia di lavoro. - 1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).

2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).

3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).

4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.

5. Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:

— quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;

— quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;

— quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;

— quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);

— quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).»

Nota all'art. 3, comma 3:

Il comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Art. 51 - *Misure urgenti di sostegno all'occupazione.* - 9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre

2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 maggio-31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 - capitolo 321312).».

Nota all'art. 4, comma 1:

Per i commi 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.", vedi nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 2:

L'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, recante "Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.", così dispone:

«Modifica dei termini di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, in materia di disciplina dei contratti pubblici. - 1. Il termine previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, per la definizione delle procedure disciplinate dal Titolo I della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è fissato al 30 settembre 2012.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 58

«Norme in materia di personale. Disposizioni contabili».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Bianchi) il 20 dicembre 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 20 dicembre 2012.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 2 e 3 del 21 dicembre 2012 e n. 5 del 28 dicembre 2012.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 5 del 28 dicembre 2012.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 3 del 29 dicembre 2012.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 6 del 29 dicembre 2012.

Relatore: Maggio Maria Leonarda.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 9 del 29-30 dicembre 2012.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 9 del 29-30 dicembre 2012.

(2013.1.33)098

LEGGE 22 gennaio 2013, n. 5.

Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

1. È autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 14,

commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 9.143 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 -, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

4. Ai soggetti utilizzatori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

Art. 2.

Effetti finanziari

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, di cui alla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, è estesa agli effetti finanziari discendenti dall'applicazione della presente legge, per i quali non si applica la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti.

Art. 3.

Abrogazione e modifiche di norme

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, le parole "di cui agli articoli 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3".

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 gennaio 2013.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

VALENTI

Assessore regionale per l'economia

BIANCHI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

— L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

«*Proroghe di contratti di personale a tempo determinato.* - 1. Nelle more dei processi di riorganizzazione interna dell'Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali e della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 19.374 migliaia di euro, di cui:

a) 736 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 9.541 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 5.373 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 2.336 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al personale a tempo determinato già utilizzato per l'elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);

e) 1.140 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 248 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. I contratti relativi al personale a tempo determinato individuato all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 sono prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo 3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, l'ulteriore spesa di 952 migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).».

— Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).", così dispone:

«400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti

salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.».

— I commi 24-bis e 24-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 14 - *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.* - In vigore dall'1 gennaio 2013. - 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.».

Nota all'art. 1, comma 4 e all'art. 3, comma 2:

L'articolo 2 della delibera legislativa, n. 58, recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012 ora legge regionale 22 gennaio 2013, n. 4, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 2 che si annota, risulta il seguente:

«Art. 2 - *Disposizioni in materia di contenimento della spesa.* - 1. Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, direttive che prevedano la stipula di apposite convenzioni che stabiliscano una riserva di impiego di soggetti appartenenti al bacino del precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dei soggetti di cui all'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali previste dalla legislazione regionale vigente.

2. I soggetti utilizzatori di cui all'articolo 3 sono tenuti ad adottare, entro il 28 febbraio 2013, un piano contenente misure di razionalizzazione volte a conseguire un risparmio strutturale annuo non inferiore al 20 per cento della spesa complessivamente autorizzata dai medesimi articoli su base annua, al fine di ridurre corrispondentemente gli oneri a carico del bilancio regionale anche attraverso le modalità di seguito indicate:

a) attuazione di programmi di riqualificazione e formazione, finalizzati a favorire la progressiva ricollocazione nel sistema produttivo privato, tenendo conto anche delle misure agevolative previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente per favorire l'occupazione;

b) utilizzo del personale di cui al presente articolo, ove compatibile in relazione alle professionalità richieste e nel rispetto della normativa comunitaria, nei progetti a titolarità o regia regionale, finanziati con risorse extraregionali;

c) realizzazione di nuove o maggiori entrate strutturali;

d) realizzazione di risparmi di spesa.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 110

«Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della delibera assembleare approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 9 del 29/30 dicembre 2012 (D.D.L. n. 58/A)».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Bianchi) l'8 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) l'8 gennaio 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 9 e 10 del 9 gennaio 2013.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 10 del 9 gennaio 2013, con il nuovo titolo 'Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato'.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 4 del 10 gennaio 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 11 del 10 gennaio 2013.

Relatore: Maria Leonarda Maggio.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 12 del 10 gennaio 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 12 del 10 gennaio 2013.

(2013.2.122)091

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Esseggi s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
